

Oggetto

Da un lato, una domanda di annullamento della decisione C (2014) 2002 final della Commissione, del 31 marzo 2014, riguardante la notifica da parte della Repubblica di Bulgaria di un piano nazionale transitorio, come previsto all'articolo 32 della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali, e, dall'altro, una domanda di annullamento della decisione Ares (2014) 2317513 della Commissione, dell'11 luglio 2014, che dichiara irricevibile la domanda della ricorrente diretta ad ottenere il riesame da parte della Commissione della decisione del 31 marzo 2014.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Non occorre statuire sulle domande d'intervento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea.*
- 3) *European Environmental Bureau (EEB) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.*
- 4) *EEB, la Commissione, il Parlamento e il Consiglio supporteranno ciascuno le sue spese con riferimento alle domande d'intervento.*

(¹) GU C 431 del 1.12.2014.

Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2015 — Repubblica slovacca/Commissione europea

(Causa T-779/14) (¹)

(«Ricorso di annullamento — Risorse proprie dell'Unione — Responsabilità finanziaria degli Stati membri — Obbligo di versare alla Commissione l'importo corrispondente a una perdita di risorse proprie — Lettera della Commissione — Atto non impugnabile — Irricevibilità»)

(2015/C 381/43)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Grønfeldt, A. Tokár e M. Wasmeier, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della pretesa decisione della direzione generale bilancio della Commissione contenuta nella lettera BUDG/B/03MV D (2014) 3139078 del 24 settembre 2014, con la quale quest'ultima intimerebbe alla Repubblica slovacca di mettere a sua disposizione un importo lordo pari a 1 453 723,12 euro (da cui occorre detrarre il 25 % a titolo di spese di riscossione) corrispondente a una perdita di risorse proprie tradizionali, entro il primo giorno feriale successivo al diciannovesimo giorno del secondo mese successivo all'invio di detta lettera

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento della Repubblica federale di Germania e della Romania.*

- 3) *La Repubblica slovacca è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.*
- 4) *La Repubblica slovacca, la Commissione, la Repubblica federale di Germania e la Romania supporteranno ciascuna le proprie spese relative alle domande d'intervento.*

⁽¹⁾ GU C 89 del 16.3.2015.

Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2015 — Romania/Commissione

(Causa T-784/14) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Risorse proprie dell'Unione — Responsabilità finanziaria degli Stati membri — Obbligo di versare alla Commissione la somma corrispondente alla perdita di risorse proprie — Lettera della Commissione — Atto non impugnabile — Irricevibilità»)

(2015/C 381/44)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Romania (rappresentanti: R. Radu, I. Hațieganu e A. Buzoianu, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Caeiros e A. Stefanuc, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della presunta decisione della direzione generale Bilancio della Commissione contenuta nella lettera BUDG/B/03MV D(2014) 3079038, del 19 settembre 2014, con la quale quest'ultima avrebbe intimato alla Romania di mettere a sua disposizione la somma di EUR 14 883,79 lordi (dalla quale deve essere dedotto il 25 % a titolo di spese di riscossione) corrispondente alla perdita di risorse proprie tradizionali, entro il primo giorno lavorativo successivo al diciannovesimo giorno del secondo mese che segue l'invio di detta lettera.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Non occorre statuire sulle domande di intervento della Repubblica slovacca e della Repubblica federale di Germania.*
- 3) *La Romania è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.*
- 4) *La Romania, la Commissione, la Repubblica slovacca e la Repubblica federale di Germania supporteranno ciascuna le proprie spese relative alle domande di intervento.*

⁽¹⁾ GU C 65 del 23.2.2015.